

Srl, il bilancio fa la differenza

No all'iscrizione di cessione quote se c'è già la liquidazione

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Non possono essere iscritte nel registro delle imprese le cessioni di quote di una società a responsabilità limitata in liquidazione quando sia già stato approvato e depositato il bilancio finale di liquidazione. Non possono essere iscritte le cessioni di quote dall'erede a un terzo contraente se l'erede non è iscritto nel registro delle imprese. Anche nel silenzio del codice riformato si deve ritenere perduri la possibilità di vendita frazionata di una quota, salvo diversa disposizione statutaria. Nel caso esista un vincolo statutario potrà essere iscritto solo l'atto di cessione dell'intera quota. Non possono essere iscritte le cessioni di quote dal de cuius agli eredi se lo statuto prevede la non trasmissibilità delle quote, in questo caso l'avente causa eredita un credito equivalente al valore della quota.

Queste le precisazioni che emergono dalla lettura della circolare del ministero dello sviluppo economico del 27/02/2014 n. 3668/C, rubricata «Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo».

L'atto di «vendita di quote altrui» verrà iscritto al registro delle imprese solo contestualmente all'atto con il quale il cedente acquista le quote dal legittimo proprietario. L'unicità della quota non significa indivisibilità della medesima.

Il trasferimento di quote per decesso è disciplinato dagli articoli 2469 e 2470 del codice civile qualora non vi siano disposizioni testamentarie o dei vincoli statuari alla libera circolazione delle quote.

Come stabilisce l'articolo 459 c.c. l'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione. Pertanto dal momento della morte del de cuius al momento dell'accettazione le persone che hanno diritto all'eredità sono «chiamati all'eredità» e non ancora eredi. Gli eredi sono coloro che accettano l'eredità, anche se con beneficio di inventario. Tale accettazione ha poi effetto retroattivo, cioè si ritorna alla data del decesso.

In mancanza di testamento, la quota cade in proprietà. Se gli eredi vogliono disporre diversamente dalla proprietà, devono ricor-

rere all'atto di trasferimento quote (cioè la divisione della proprietà) redatto in base alle forme previste dalla normativa vigente. In presenza di testamento, la successione si sviluppa come stabilito dal de cuius.

Iscrizione nel registro imprese trasferimento quote da parte di intermediari abilitati. L'articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/2008 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che «l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato (art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340).

Dal 22 agosto 2008, l'atto di trasferimento di quote di Srl può (in alternativa all'usuale procedura effettuata dal notaio ai sensi dell'art. 2470 c.c.) essere sottoscritto da tutti i contraenti

con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Entro 30 giorni dalla data dell'atto esso deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, a ciò incaricato.

Le sole operazioni sulle quote di partecipazione per le quali è ammessa la modalità di invio da parte di un intermediario abilitato, sono quelle che trasferiscono il diritto di proprietà per atto tra vivi e a titolo oneroso.

Rimangono, pertanto, esclusi gli atti di costituzione di pegno, di costituzione di usufrutto, di donazione, di costituzione di fondo patrimoniale, di divisione della comunione ereditaria e successione ereditaria e di costituzione in trust.

Intestazione fiduciaria. La società fiduciaria può agire in esecuzione del mandato con cui il fiduciante trasferisce alla fiduciaria i diritti reali sulla quota, ovvero in proprio come qual-

siasi altro soggetto. Due le fattispecie che si possono concretizzare. Una all'atto di conferimento del mandato (costituzione del diritto di intestazione fiduciaria) l'altra alla rinuncia/revoca del mandato (estinzione dell'intestazione fiduciaria).

Intrasferibilità. Rispetto all'ipotesi di clausole di intrasferibilità «assoluta», si possono differenziare le clausole che, invece, dispongono un'intrasferibilità relativa, vale a dire limitata a determinati eventi statutariamente previsti quali: la decorrenza di un certo periodo.

Oppure il trasferimento mediante determinati negozi giuridici a titolo oneroso, o, anche l'intrasferibilità al di fuori di determinati soggetti (come i soci o i loro parenti o affini entro un determinato grado).

In tali casi il diritto di recesso dovrebbe potersi esercitare solo qualora ci si trovi di fronte a limiti e condizioni talmente restrittivi da rendere, di fatto, intrasferibili le quote.

La previsione normativa che attribuisce il diritto di recesso al socio in caso di clausole statuarie di intrasferibilità delle parteci-

pazioni al capitale sociale della società a responsabilità limitata prevede, altresì, che può recedere dalla società a responsabilità limitata il socio che trovi nello statuto della società cui egli partecipa, non solo clausole che vietino radicalmente il trasferimento della partecipazione, ma anche clausole di gradimento «mero». Allo stesso modo, possono recedere il socio o gli eredi del socio in presenza di clausole statuarie che impediscono agli eredi medesimi di subentrare nel capitale sociale al posto del socio defunto.

Deposito atto cessioni quote per atto tra vivi. Il notaio (autenticante o rogante) l'atto di cessione delle quote entro il termine di 30 giorni dalla stipula è tenuto a trasmetterlo telematicamente presso il registro delle imprese competente per territorio.

Sanzioni previste per il mancato deposito dell'atto cessione quote nel registro imprese. L'inadempimento dell'obbligo di eseguire il deposito dell'atto di cessione di srl nel registro delle imprese, prescritto dalla legge costituisce un illecito amministrativo.

La condotta richiesta dall'art. 2630 c.c. al fine di configurare l'illecito amministrativo, è una condotta di tipo omissivo.

È sufficiente, infatti, non eseguire nei termini prescritti, essendo a ciò tenuto per legge, una denuncia, un deposito o una comunicazione presso il registro delle imprese, per incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista.

Il ritardo, come risulta chiaramente dal tenore della disposizione normativa, è equiparato a tutti gli effetti alla mancata esecuzione. Questa sta a significare che effettuare la denuncia, la comunicazione o il deposito oltre il termine prescritto non comporterà l'esenzione dalla sanzione, ma semplicemente la permanenza dell'illecito.

Deposito atto cessioni quote mortis causa. L'erede o il legatario che diventano titolari della partecipazione del socio defunto e che intendano renderla efficace nei confronti delle imprese devono depositare l'atto nel registro delle imprese.

In caso di mancato deposito dell'atto di trasferimento delle quote sociali mortis causa non si applica alcuna sanzione pecuniaria agli eredi o ai legatari.

Le sanzioni

TIPO DI VIOLAZIONE	SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA
Ritardato od omesso adempimento degli obblighi previsti dal codice civile per le società a responsabilità limitata da parte del notaio (art. 2630 c.c.)	<ul style="list-style-type: none"> euro 20,00 sanzione pecuniaria a carico del notaio. euro 17 spese di notifica.

Gli adempimenti

REGISTRO IMPRESE	
Riferimenti normativi	→ artt. 2469, 2470 c.c. e art. 48, dlgs n. 346/90
Soggetto obbligato	→ Il notaio
Termini	→ Entro 30 giorni dalla data dell'atto
Modelli da utilizzare	→ <ul style="list-style-type: none"> Modello S (codice atto A18) Distinta Fedra firmata digitalmente
Allegati	→ Copia autentica dell'atto o scrittura in formato Pdf /A firmata digitalmente dal notaio.
Costi	→ <ul style="list-style-type: none"> Diritto di segreteria euro 90,00; Bollo euro 65,00 (Risoluzione 20/10/03 n. 197/E Agenzia entrate - Direzione Centrale).
INPS	
Adempimento rilevante	→ No
INAIL	
Adempimento rilevante	→ No
AGENZIA DELLE ENTRATE	
Adempimento rilevante	→ No